

DUPLICE VITTORIA GIUDIZIARIA DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI

a Bari e Catania per condotte antisindacali di due Dirigenti Scolastici.

Patrizia Basili

Due decreti immediatamente esecutivi emessi, a distanza di pochi giorni, dal Tribunale di Catania e dal Tribunale di Bari hanno dato ragione alla Gilda degli Insegnanti e riaffermato la funzione insostituibile del nostro sindacato all'interno delle scuole.

Il Tribunale di Catania, con decisione pubblicata il 17 luglio 2026 su ricorso R.G. n. 1880/2026, ha accolto il ricorso della Federazione Gilda Unams – Gilda degli Insegnanti di Catania, dichiarando antisindacale la condotta tenuta dalla Dirigente Scolastica dell'I.C. "A. Malerba" di Catania, per l'omessa informativa preventiva e successiva riguardante la contrattazione integrativa d'istituto per l'anno scolastico 2025/2026, nonché per l'omessa verbalizzazione degli incontri sindacali. Il Tribunale ha ordinato di cessare la condotta antisindacale, di astenersi dal reiterarla in futuro e di rimuoverne gli effetti. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito nazionale specializzato "Tecnica della Scuola", quale misura espressamente ritenuta idonea a tutelare l'immagine, il ruolo e la credibilità dell'organizzazione sindacale ricorrente.

La pronuncia assume una rilevanza che va ben oltre la singola controversia. Il Tribunale ha infatti ribadito che l'informazione sindacale non rappresenta un mero adempimento formale, ma costituisce il presupposto indispensabile per consentire alle organizzazioni sindacali di svolgere una partecipazione consapevole, formulare osservazioni e proposte e affrontare la contrattazione integrativa disponendo di dati completi, puntuali e verificabili. Inoltre, il rifiuto di verbalizzare gli incontri costituisce un concreto ostacolo all'azione sindacale, poiché compromette la trasparenza delle relazioni, rende incerte le posizioni assunte dalle parti e lede il ruolo, il prestigio e le prerogative del sindacato. La sentenza ribadisce che, nei tavoli di contrattazione, le parti operano in una posizione di effettiva parità: nessuna delle parti può imporre unilateralmente modalità di conduzione delle trattative che impediscano di documentare le proposte formulate, le posizioni espresse e i punti di convergenza o di dissenso.

Anche a Bari la Sezione Lavoro del Tribunale con decreto del 30 luglio 2026

(R.G. 9118/2026) ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione Gilda Unams - Gilda degli Insegnanti di Bari, sancendo l'antisindacalità dei comportamenti adottati dalla Dirigente Scolastica dell'I.C. "IV Novembre - Mercadante" di Altamura. Il Giudice ha censurato il comportamento datoriale, giudicato lesivo delle prerogative sindacali e in palese violazione dei doveri di correttezza, trasparenza, informazione e partecipazione previsti dal CCNL Scuola.

“

A tutti i dirigenti scolastici dobbiamo ricordare che per la particolarità delle Istituzioni scolastiche e della professione docente, tutelata dalla libertà di insegnamento, la governance non può che essere orizzontale e fondarsi sulla partecipazione di tutto il personale.

La vertenza giudiziaria, promossa dalla Gilda degli Insegnanti di Bari, si è resa necessaria a fronte di una gestione unilaterale e opaca delle relazioni sindacali in sede di contrattazione integrativa d'istituto per l'anno scolastico 2025/2026, con molteplici criticità riscontrate: mancato rispetto degli obblighi di informativa preventiva, omessa trasmissione della documentazione necessaria, assenza di riscontro alle richieste formali sulla precedente contrattazione e sull'utilizzo delle economie del FIS. A ciò si sono aggiunte carenze normative e organizzative e infine criticità nella gestione delle risorse economiche, con una ripartizione non equilibrata del Fondo d'Istituto e l'assenza di criteri oggettivi per l'assegnazione dei fondi relativi ad "Agenda Sud", PN e PNRR.

Il Tribunale ha accolto integralmente le richieste della Gilda degli Insegnanti di Bari ordinando la cessazione della condotta antisindacale, l'annullamento dei suoi effetti e condannando l'amministrazione al pagamento delle spese. La mancata esecuzione del decreto del Giudice costituirebbe reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.



La pronuncia del Tribunale di Bari ha un rilievo ancora più ampio perché chiarisce bene la portata dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, riconducendo al concetto di libertà ed attività sindacale tutte le attribuzioni di cui il sindacato è titolare e qualificando come vietato qualsiasi comportamento idoneo ad arrecare pregiudizio alla piena e libera esplicazione dei compiti che l'ordinamento attribuisce alle rappresentanze dei lavoratori, per tutelare gli interessi collettivi e individuali di questi ultimi. La particolarità del procedimento previsto dall'art. 28 è che può essere avviato solo dagli organismi territoriali delle Organizzazioni Sindacali: né il singolo docente né la RSU possono avvalersene. Si configura quindi come una tutela specifica della presenza del sindacato nelle scuole, pensata non per risolvere controversie individuali ma per proteggere il sindacato da intimidazioni, ostacoli e scavalcamenti. La lesione dell'attività sindacale danneggia l'interesse di tutti i lavoratori: l'art. 28 non serve a risolvere un problema del singolo dipendente, ma a difendere il diritto di tutti ad essere rappresentati. È uno scudo per impedire al datore di lavoro di cancellare i diritti sindacali ed è la prova che lo Stato considera la funzione sindacale come un bene giuridico primario, fondamentale per il mantenimento dei principi costituzionali di democrazia e partecipazione. La negoziazione collettiva così come la libera attività sindacale non deve mai passare per una concessione del dirigente, ma è un pilastro della democrazia nei luoghi di lavoro.

La Gilda degli Insegnanti ringrazia i dirigenti delle Gilda di Bari e Catania e si augura che questi pronunciamenti dei giudici, che non ammettono repliche, possano essere di monito ai sempre più numerosi dirigenti scolastici che, purtroppo, nel contesto della scuola azienda puntano su una governance gerarchica e competitiva e vivono il ruolo del sindacato e l'attività dei dirigenti sindacali nella scuola come un fastidio o peggio ancora un nemico da contrastare.

A tutti i dirigenti scolastici dobbiamo ricordare che per la particolarità delle Istituzioni scolastiche e della professione docente, tutelata dalla libertà di insegnamento, la governance non può che essere orizzontale e fondarsi sulla partecipazione di tutto il personale.